



COMUNE DI GRADARA

(Provincia di Pesaro e Urbino)

REGOLAMENTO PER IL CONTROLLO ANALOGO DELLE SOCIETA' CONTROLLATE O PARTECIPATE

Approvato con atto C.C. n. 33 del 6 agosto 2016

Art. 1 - Ambito di applicazione e modalità di controllo

1-Le disposizioni seguenti disciplinano le modalità del controllo strategico ed operativo sulle società di cui all'art. 113, 5 comma, lett. c del T.U.E.L. 267/2000, nonché sulle società strumentali di cui all'art. 13 del D.L. n. 223/2006 conv. in L. n. 248/2006 tenuto conto delle recenti modifiche introdotte in materia di controlli sulle società partecipate dal D.L. n. 174 del 10/10/2012 art 3 che introduce nel T.U.E.L 267/2000 l' art 147 quater .

2-Le tipologie di controllo applicate sono:

- **Controllo analogo:** applicato alle società che gestiscono servizi in house providing. Per controllo analogo si intende un'attività di vigilanza e controllo analoga a quella svolta istituzionalmente dall'Ente riguardo all'attività dei propri uffici, in virtù della titolarità dei servizi pubblici locali o delle attività amministrative di competenza e del suo ruolo di garante nei confronti dell'utenza locale. Le tipologie di controllo analogo effettuate sono di due tipi: giuridico- contabile e sulla qualità dei servizi erogati.
- **Controllo sulle società a partecipazione maggioritaria** - Il controllo viene esercitato sulla base di relazioni e rapporti informativi di carattere amministrativo, gestionale, finanziario - contabile e con audit (verifiche) anche presso le sedi delle aziende stesse.
- **Controllo sulle società a partecipazione non maggioritaria** - Il controllo viene esercitato con le modalità e le tempistiche stabilite nel contratto di servizi e nei limiti dei diritti riconosciuti ai soci nello statuto societario e dalla legge

Art. 2 - Ufficio partecipazioni societarie

1-L'ufficio partecipazioni societarie è organo collegiale costituito da: il Segretario Generale che lo presiede, il Responsabile dei Servizi Finanziari, il Responsabile dei Servizi Affari Generali.

2-L'ufficio costituisce il punto di raccordo tra l'Amministrazione comunale e gli organi societari, e in particolar modo, tra i settori comunali che gestiscono gli affidamenti dei servizi pubblici locali e dei servizi strumentali a società partecipate dall'ente e gli organi gestionali delle predette società.

3-L'ufficio cura i rapporti con le singole società, verifica e sollecita l'invio della documentazione e delle attività previste dal presente regolamento e presiede al controllo sulla corretta applicazione delle norme vigenti in materia societaria.

4-L'ufficio partecipazioni societarie assiste gli organi politici nell'elaborazione delle linee di indirizzo strategico annualmente deliberate dal Consiglio e dalla Giunta Comunale, elaborando le informazioni derivanti dai rapporti informativi di cui sopra con le aziende e predisponendo periodici report di analisi sull'andamento delle società.

5-L'Ufficio inoltre cura il coordinamento unitario dell'attività di ciascun Settore comunale competente in materia di affidamento dei contratti di servizio alle società partecipate dall'Ente

6-L'ufficio inoltre:

- cura la tenuta e la raccolta di tutti gli statuti, regolamenti, contratti di servizio e reportistica inerenti le aziende partecipate dall'ente;

- cura la pubblicazione e l'aggiornamento della sezione del sito web del Comune dedicata ai servizi pubblici locali e ai servizi in house providing ed in particolare alla pubblicazione dei dati relativi ai compensi dei presidenti e dei consiglieri di amministrazione.
- trasmette rapporti informativi al Segretario Comunale e al Revisore del Conto del 7-Comune, sui risultati delle operazioni di controllo eseguite al fine del riscontro sul rispetto da parte delle società partecipate delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.

Art. 3 - Controllo Analogo sulle società che gestiscono servizi affidati dal Comune in House Providing.

1-Il presente articolo disciplina le modalità di controllo analogo sulle società a totale partecipazione pubblica che producono beni e servizi strumentali all'attività dell'ente nonché su quelle che gestiscono servizi pubblici locali affidati dal Comune con l'istituto dell'in - house providing.

Art. 3.1 - Indirizzi Strategici e Piano degli Obiettivi

1-Entro il 30 settembre di ciascun anno la società relaziona al Consiglio Comunale sullo stato di attuazione degli obiettivi assegnati e sulla corrente situazione gestionale e patrimoniale.

2-Entro il 31 ottobre il Consiglio Comunale, delibera i sottoelencati indirizzi strategici:

- indirizzi economico – patrimoniali, di investimento e sviluppo;
- Obiettivi di gestione da conseguire in un arco temporale triennale;
- indirizzi sulla qualità dei servizi e sulle prestazioni aziendali;

3-Sulla base di tali indirizzi strategici, entro il 31 Dicembre la Giunta Comunale definisce il Piano dettagliato degli obiettivi da assegnare a ciascuna società partecipata per l'anno successivo.

Art. 3.2 - Tipologie di controllo e strumenti di monitoraggio

1-Ai fini dell'esercizio del controllo analogo, all'ufficio partecipazioni societarie dovrà essere trasmessa, da ciascuna società e nelle forme documentali preventivamente concordate, ogni informazione sulla gestione operativa, utile al riscontro della regolarità, dell'efficienza, efficacia ed economicità del servizio gestito.

2-In relazione alle sotto elencate tipologie di controllo, dovrà in particolare essere trasmessa la seguente documentazione:

A) Controllo giuridico -contabile

- Report economico suddiviso per centri di costo analitici (settori di attività) - quadrimestrale.
- Report sullo stato di attuazione degli obiettivi programmati – quadrimestrale.

- Elenco annuale aggregato degli acquisti di beni, servizi e lavori, indicando le modalità di individuazione dei fornitori e degli esecutori di lavori • Assunzioni e principali atti di gestione del personale
- Atti di alienazione del patrimonio.

Il bilancio di esercizio, corredato dai documenti obbligatori, dovrà essere trasmesso al comune almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per la prima convocazione dell'Assemblea dei Soci per la sua approvazione.

Tutti gli atti di acquisto e di alienazione di beni immobili del patrimonio, nonché l'assunzione di mutui e di altre forme di finanziamento, delle società in house, sono soggetti ad un preventivo nulla osta del Consiglio Comunale.

I collegi sindacali dovranno trasmettere all'Amministrazione Comunale, entro un mese dalla loro adunanza, effettuata ai sensi della normativa vigente, copia dei relativi verbali.

B) Controllo sulla qualità dei servizi

- Elenco semestrale dei reclami.
- Rilevazioni di Customer Satisfaction, da effettuare con cadenza almeno biennale.
- Analisi degli indicatori di qualità relativi ai servizi soggetti a disciplinari previsti da carte dei servizi, da effettuare con cadenza almeno annuale.
- Gestione di reclami e disservizi.
- Gestione e rispetto dei parametri delle Carte di servizio.
- Gestione dei tempi di erogazione delle prestazioni.
- Informazioni preventive all'utenza su modifiche concernenti l'organizzazione e la gestione del servizio.

Art. 3.3 – Modalità dell'azione di Vigilanza e controllo

1-La vigilanza comunale sull'attività e sui risultati della società si esplica attraverso specifici audit (verifiche) anche presso le sedi operative e/o amministrative dell'azienda.

2-A tal fine l'Ufficio di cui al precedente art. 2, si avvale di personale dipendente in possesso di adeguata qualificazione e competenza professionale o, in mancanza, di tecnici incaricati esterni, esperti in materia, ovvero di servizi professionali resi da società di certificazione e consulenza aziendale.

3-La frequenza e le modalità di attuazione dei controlli, qualora non già definiti nelle Carte dei Servizi o nei contratti di affidamento, sono preventivamente concordate tra l'Ufficio per le Partecipazioni Societarie o l'auditor incaricato e i referenti gestionali dell'azienda che dovranno partecipare attivamente all'audit e supportare il team di verifica nelle diverse fasi della stessa al fine di garantirne il buon esito.

Art. 3.4 – Obblighi per gli Amministratori delle Società in House e incompatibilità.

1-Gli organi amministrativi delle società in house, al fine di garantire che l'attività di queste ultime si sviluppino in maniera armonica e coordinata con l'azione amministrativa del Comune, sono

obbligati a conformarsi agli indirizzi gestionali impartiti dagli organi di governo comunali e ad uniformare la propria condotta alle direttive di coordinamento emanate dall'Ufficio di cui al precedente art. 2. Essi inoltre ottemperano tempestivamente alle disposizioni e ai rilievi formulati dagli organi comunali preposti al controllo, assicurando la tempestiva adozione delle misure correttive indicate dal Comune, in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari, al rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica e per garantire la regolarità, l'efficacia, l'efficienza e la qualità dei servizi gestiti.

2-In caso di grave e/o reiterate violazioni degli indirizzi ricevuti o di omissioni degli obblighi previsti dalla legge e dal presente regolamento, possono essere, previa motivata deliberazione della Giunta Comunale, rimossi dall'incarico con provvedimento dell'Organo competente alla designazione o alla nomina.

3-E' incompatibile con la carica di Amministratore di società comunali in house e di società con partecipazione maggioritaria del Comune, chi avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi in enti, aziende pubbliche e società a totale o parziale capitale pubblico, abbia registrato, per tre esercizi consecutivi, un progressivo peggioramento dei conti per ragioni riferibili a non necessitate scelte gestionali.

4-E' altresì incompatibile con la carica di Amministratore di società comunali in house e di società con partecipazione al capitale almeno del 20% del Comune, chi riveste la carica di Sindaco, di assessore e di consigliere comunale.

Art. 4 - Controllo sulle società a partecipazione maggioritaria

1-Le disposizioni di cui al precedente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche alle società a partecipazione comunale maggioritaria.

2-Per le altre società partecipate nelle quali il Comune non esercita il controllo o direzione e coordinamento le norme del presente regolamento costituiscono principi di riferimento, da applicare in tutti i casi in cui siano compatibili con gli strumenti normativi che ne regolano il funzionamento, e se condivisi dalla restante compagine proprietaria

Art. 5 - Partecipazione del Presidente della Società ai Consigli Comunali

1-I legali rappresentanti, o loro delegati, delle società oggetto del presente regolamento, ove richiesto dal Sindaco, partecipano alle sedute del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale, ove siano trattati argomenti che li riguardano.

2-Qualora impossibilitati a partecipare sarà loro cura far pervenire apposite relazioni se richieste dai competenti organi comunali.

3-Per l'audizione dei rappresentanti dei CDA delle società partecipate, si rinvia a quanto disposto con delibera Consiliare n. 13 del 04/03/2005 .

Art. 6 – Rispetto dei principi comunitari e della normativa pubblica

1-Le aziende che gestiscono servizi pubblici locali ed, in generale, le aziende soggette a controllo analogo da parte del Comune adottano, previo parere favorevole vincolante della Giunta Comunale, specifici regolamenti sulle seguenti materie:

- gare per l'approvvigionamento di beni e servizi e per eventuali lavori;

- assunzione del personale.

2-Il regolamento delle gare dovrà tener conto dei principi dettati dalle direttive comunitarie e dalla normativa pubblica in materia, nel rispetto in ogni caso dei principi di proporzionalità, non discriminazione, imparzialità, trasparenza e pubblicità.

3-L'assunzione del personale dovrà essere svolta nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza, merito, imparzialità e pari opportunità.

4-Le aziende provvederanno entro 30 giorni ad inviare al Comune copia dei regolamenti approvati e delle loro modifiche e integrazioni approvate secondo le procedure di cui al comma precedente.

Art. 7 - Omesso invio della documentazione

1-Qualora le aziende che gestiscono servizi pubblici locali o servizi e attività strumentali affidati in house providing, non trasmettano la documentazione richiesta o forniscano informazioni incomplete tali da compromettere l'esecuzione da parte comunale del controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, l'Amministrazione Comunale, dopo aver esperito ogni ulteriore utile tentativo, fermo restando quanto previsto al precedente art. 3.4, valuterà l'opportunità di revocare l'affidamento del servizio stesso.

Art. 8 - Accesso agli atti societari da parte dei consiglieri comunali

1-La natura giuridica di società di capitali, a totale o maggioritaria partecipazione comunale, non preclude l'esercizio del diritto di accesso riconosciuto ai Consiglieri Comunali dall'art. 43 del D.Lgs. n. 267/2000, atteso che la proprietà di tali società è in tutto o in parte imputabile al Comune e che il potere di sindacato ispettivo riconosciuto ai Consiglieri Comunali sugli atti comunali, deve parimenti valere allorché le funzioni e i servizi comunali non sono svolti ed espletati direttamente dal Comune, ma per il tramite di appositi organismi societari partecipati.

2-Il diritto di accesso per i Consiglieri comunali è direttamente funzionale alla cura di un interesse pubblico, quale la funzione di rappresentanza della collettività.

3-Il Consigliere è tenuto al segreto d'ufficio nei casi previsti dalla legge e al rispetto delle norme sulla tutela dei dati personali.

4-Il Consigliere non potrà utilizzare gli atti e le informazioni ottenute per finalità diverse da quelle connesse all'esercizio del mandato.

5-Le richieste di documenti e informazioni sono inoltrate dai Consiglieri comunali alla Segreteria Comunale o all'Ufficio Partecipazioni Societarie.

6-L'ufficio che ha ricevuto l'istanza, evaderà la richiesta non oltre trenta giorni dal ricevimento.

7-Le società hanno l'obbligo di trasmettere tempestivamente, e comunque non oltre 20 giorni dalla richiesta, all'ufficio partecipazioni societarie o alla Segreteria comunale del Comune, la documentazione oggetto della richiesta di accesso.

8-Nel caso in cui i documenti oggetto della richiesta presentino elementi di riservatezza, la questione dovrà essere tempestivamente segnalata al Sindaco unitamente ad una nota esplicativa.

Art. 9 – Disposizioni transitorie e finali

I poteri di vigilanza e controllo previsti dal presente regolamento si renderanno applicabili anche nei confronti dei soggetti gestori già esercenti pubblici servizi locali, nei limiti di quanto compatibile con le previsioni contenute nei contratti di servizio ancora in essere.

Con l'entrata in vigore del presente regolamento cessa l'efficacia di altri regolamenti eventualmente disciplinanti in maniera difforme la materia del controllo analogo.

